



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

DECRETO 3 LUGLIO 2014 N.11

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

Vista l'approvazione in data 30 giugno 2014 della modifica all'articolo 15 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 "Regolamento Generale sull'organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme";

Visto il combinato disposto dell'articolo 54 del Regolamento del Collegio n.1/2014 sopra citato e dell'articolo 38, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003 e avvalendosi del potere conferitogli dall'articolo 56 del Regolamento medesimo;

Manda

a pubblicare sul Bollettino Ufficiale la suddetta modifica nella formulazione di cui appresso:

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO 24 MARZO 2004 N.1 - REGOLAMENTO
GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME"**

L'articolo 15 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1 - Regolamento Generale sulla organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della costituzionalità delle Norme" è così modificato :

"Art.15 - *Notificazioni, comunicazioni e deposito in Cancelleria*

1. Quando le norme prevedono notificazioni, queste vengono curate dal Cancelliere secondo le disposizioni vigenti sulle notificazioni.
2. Quando le norme prevedono o si rendono necessarie od opportune comunicazioni, queste vengono fatte mediante recapito al domicilio legale dell'interessato della comunicazione scritta, firmata in originale dal soggetto competente nei casi previsti dalle norme, o altrimenti dal Cancelliere per ordine del Presidente o nei casi previsti dalle norme; le comunicazioni peraltro possono avvenire anche mediante fax o posta elettronica; in tal caso, immediatamente dopo, il Cancelliere deposita presso la Cancelleria l'originale del documento scritto già comunicato, di cui gli interessati possono prendere visione ed estrarre copie; della avvenuta comunicazione il Cancelliere conserva memoria in un apposito registro, nel quale viene indicato il giorno e l'ora della comunicazione, il nome della persona o dell'ufficio che l'ha ricevuta; se dalla avvenuta comunicazione decorrono termini, questi decorrono dalla comunicazione avvenuta secondo le disposizioni del presente articolo.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

3. I provvedimenti del Collegio Garante e dei suoi componenti possono venire depositati in Cancelleria via fax o con posta elettronica; in tal caso seguirà l'inoltro alla stessa Cancelleria dell'originale; il Cancelliere provvederà agli adempimenti di competenza, ivi comprese le notifiche, sulla scorta della documentazione pervenuta anche via fax o con posta elettronica dai componenti del Collegio.

Approvato in San Marino il 30 giugno 2014/1713 d.F.R. ”.

San Marino, 3 luglio 2014/1713 d.F.R.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE
Prof. Carlo Fusaro